

## REGOLAMENTO (CEE) N. 233/88 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1988

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 0201 e 0202 e per i prodotti delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 0201 e 0202 e per i prodotti delle sottovoci 0206 19 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario annuo, al dazio del 20 % il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 29 800 t; che, previo accordo con l'Argentina concluso nel quadro dell'articolo XXIV dell'accordo GATT, tale volume è stato portato a 34 300 t; che è perciò opportuno aprire per il 1988 tale contingente;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovi-

ne<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il 1988 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate delle sottovoci 0201 e 0202 e di prodotti delle sottovoci 0206 19 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata.

Il volume totale di detto contingente ammonta a 34 300 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di detto contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

*Articolo 2*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

- le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
- le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER

<sup>(1)</sup> GU n. C 286 del 26. 10. 1987, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 22 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.